

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 01/Area 1°/S.G. del 04/01/2021, con il quale è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Antonino Scilla;
- VISTO il Decreto n. 70970 del 15/02/2022 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2022 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 1 del DM n. stabilisce che per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria è disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 2 del succitato DM n. 70970 del 15/02/2022 obbliga un arresto temporaneo aggiuntivo, anche non continuativo, alle navi da pesca di cui all'art. 1, dello stesso, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza;
- VISTA la L. R. n. 9 del 20 giugno 2019, art. 41, comma 3, che disciplina la nuova composizione della Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- VISTO il D.A. n. 65 del 17 luglio 2020, con cui è stata istituita la Commissione Consultiva Regionale della Pesca;
- VISTA la seduta della Commissione Consultiva della Pesca del 14/03/2022, convocata con nota prot. n. 3149 dell'08/03/2022, in cui, tra l'altro, sono stati unanimemente condivisi i tempi dell'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per il 2022;
- CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale occorre fissare termini di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del 70970 del 15/02/2022;
- RITENUTO di avere acquisito dal mondo scientifico e dai portatori di interesse del settore elementi utili e sufficienti;
- SENTITE le organizzazioni dei pescatori delle marinerie interessate, le quali hanno rappresentato le loro esigenze nel rispetto della tutela del mare;
- TENUTO CONTO delle priorità biologiche e dell'impatto socio-economico della disciplina dell'interruzione obbligatoria, occorrendo armonizzare le due specifiche esigenze per

trarre migliori risultati.

## DECRETA

### ART. 1

È disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra il 21 marzo e il 31 dicembre 2022, per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti - al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca; l'ultimo giorno utile per iniziare l'interruzione delle attività di pesca è il 2 dicembre 2022.

### ART. 2

In conformità con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, del D. M. 15/02/2022, n. 70970, le unità da pesca, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso mediterraneo (*Aristaeomorpha foliacea*), del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) dello Scampo (*Nephrops norvegicus*) e del Gobetto (*Plesionika* spp.), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, possono effettuare l'interruzione temporanea obbligatoria anche presso Compartimenti marittimi diversi da quelli di propria iscrizione e dovrà essere comunicata all'autorità marittima competente almeno 2 giorni prima dell'inizio del periodo di fermo.

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, del D. M. 15/02/2022, n. 70970, per la pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. I crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato. Il calcolo di detta quota viene computato alla fine della campagna di pesca annuale.

### ART. 3

Le navi da pesca di cui all'art. 1, del succitato D.M. n. 70970 del 15/02/2022, dovranno effettuare, in relazione alla GSA di iscrizione ed alla classe di lunghezza (LFT) di appartenenza, ulteriori giorni di arresto temporaneo obbligatorio, anche non continuativo, come da tabella sotto riportata:

<b>GSA</b>	<b>Classe LFT</b>	<b>Numero Giorni Aggiuntivi Anno 2022</b>
10	LFT≤12	31
	LFT>12	39
16	LFT≤12	16
	12<LFT≤24	21
	LFT>24	30
19	LFT≤18	54
	LFT>18	50

### ART. 4

Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni del D.M. n. 70970 del 15/02/2022.

### ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, inoltre, sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. 9/2015

Palermo 16/03/2022

L'ASSESSORE  
Antonino Scilla\*